

L'adeguamento della data di scadenza originaria dei certificati **NON È UN RINNOVO.**

Pertanto, il marittimo, il cui certificato reca la data di scadenza 31/12/2016 o 1/1/2017, presenta alla Capitaneria di porto di iscrizione **solo ed esclusivamente i corsi di addestramento** richiesti dal suo certificato di competenza da adeguare, secondo le modalità riportate nelle Circolari n. 34 del 17 marzo 2016 e n. 37 del 2 Agosto 2016, punto A).

Si ribadisce la necessità di effettuare l'adeguamento per i certificati di competenza in tempi celeri allo scopo di consentire ai marittimi l'imbarco.

A tal fine si raccomanda a tutte le parti interessate (marittimi e compagnie di navigazione) che **effettuano traffico nazionale** di rimandare la procedura di adeguamento **dopo il 15 gennaio 2017 e comunque non oltre il primo trimestre**, favorendo l'adeguamento dei certificati ai marittimi impiegati sul traffico internazionale.

Si informa inoltre che **L'ADEGUAMENTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA DEL CERTIFICATO PUÒ ESSERE EFFETTUATO ANCHE DOPO IL TERMINE DEL 1/1/2017** ma non oltre la data di scadenza originaria del certificato.

Nei casi suddetti comunque, **I REQUISITI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SCADENZA DEVONO ESSERE STATI MATURATI AL 31/12/2016.**

In caso contrario, cioè se l'istanza è presentata oltre il termine di validità originaria del certificato, non potranno più applicarsi le disposizioni relative all'adeguamento ma **si applicheranno le procedure per il rinnovo** di cui al DM 1/3/2016 ed il marittimo dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dallo stesso.

Es.: certificato rinnovato/rilasciato in data 1/5/2013 fino al 31/12/2016. L'adeguamento può essere richiesto fino al 31/4/2018 e seguirà le procedure della Circolare n. 34.


Oltre tale data trattasi di un rinnovo quindi sottoposto alle disposizioni del DM 1/3/2016 e della Circolare n. 35.

Resta inteso che i certificati di competenza che recano **LA LIMITAZIONE 5000 GT E 7000 GT CONTINUANO A MANTENERE TALI LIMITAZIONI.**

4.2 Rinnovo dei certificati – procedure e termini.

Il rinnovo dei certificati di competenza è disciplinato Decreto Ministeriale 1 Marzo 2016, n. 51 secondo le procedure indicate nella Circolare n. 35 del 17 marzo 2016 e della Circolare n. 37 del 2 Agosto 2016 lettera B).

L'articolo 4, comma 2, prescrive che il lavoratore marittimo deve aver anche effettuato, alternativamente, i periodi di navigazione di cui alle lettere a), b) o c) svolgendo le funzioni della certificazione posseduta.

Approvato da: 
Dott.ssa Stefania Molloni
Redatto da:
Sig.ra Catia De Genaro
Sig.ra Serena Cantoni 